



- Individuati i requisiti legali che legittimano anche gli enti bilaterali

Sugli organismi paritetici i chiarimenti del MinLavoro per formazione e assistenza

A distanza di circa un anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è ritornato nuovamente sul tema dell'attività degli organismi paritetici e degli enti bilaterali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infatti, dopo aver fornito precedentemente alcuni orientamenti sul contenuto dell'obbligo di comunicazione a carico del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione (art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008) e sul regime autorizzatorio, questa volta con la circolare 29 luglio 2011, n. 20, a seguito di «*numerose segnalazioni*» ha fornito alcuni chiarimenti sulle attività di formazione e di assistenza svolte dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici. Questo intervento risulta quanto mai opportuno in quanto riassume i principi fondamentali e i requisiti che il legislatore ha definito specificamente per questi enti ai quali è riconosciuto in questo ambito un ruolo fondamentale «*quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali*». Al tempo stesso il Ministero è ritornato nuovamente sui profili applicativi dell'art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dal D.Lgs. n. 106/2009, confermando la propria posizione sulle competenze strettamente settoriali di questi enti ma eludendo ancora una volta il problema dell'interpretazione che deve essere data all'espressione «*nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro*».

- di **Mario Gallo**, professore a contratto di Diritto del Lavoro nell'Università degli Studi di Cassino

Requisiti per l'abilitazione a svolgere l'attività

Una prima questione delicata affrontata nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 29 luglio 2011, n. 20, è quella dell'individuazione dei requisiti legali che le-

gittimano gli organismi paritetici e gli enti bilaterali all'esercizio delle attività formative e la collaborazione in tale ambito con le imprese e, più in generale, delle attribuzioni riconosciute agli stessi dall'art. 51, D.Lgs. n. 81/2008 (si veda la *tabella 1*).

Il Ministero ha ricordato che questi requisiti sono previsti dall'art. 2, D.Lgs. n. 276/2003 (cosiddetta "legge Biagi") e dall'art. 2, comma 1, lettera *ee*), D.Lgs. n. 81/2008¹⁾, che hanno legittimato solo organismi costituiti a iniziativa di una o più asso-

1) *L'art. 2, comma 1, lettera ee), D.Lgs. n. 81/2008, ha definito gli organismi paritetici come enti «costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento».*



ciazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento^[2]. Pertanto, qualora sia posta una questione di legittimazione dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, per esempio, nel corso di un'ispezione, il Ministero ha invitato ad attenersi ai principi giurisprudenziali in materia per verificare se questo requisito sia effettivamente soddisfatto^[3] e se necessario, in caso dubbio, anche ricorrendo alla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro per acquisire «dati relativi alla rappresentatività delle associazioni sindacali o delle organizzazioni di datori di lavoro nel cui ambito vengano costituiti tali organismi».

Per altro, è stata richiamata la rilevanza di questa verifica anche alla luce dell'imminente perfezionamento degli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di servizio di prevenzione e protezione (art. 34, D.Lgs. n. 81/

2008) e dei lavoratori (art. 37, D.Lgs. n. 81/2008), che hanno individuato tra i soggetti formatori abilitati anche gli enti bilaterali e gli organismi paritetici.

L'obbligo di collaborazione e i limiti delle competenze

Alla luce di questo regime, il Ministero del Lavoro ha fatto rilevare che, per quanto riguarda l'obbligo di collaborazione del datore di lavoro per l'effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, lo stesso deve essere adempiuto unicamente nei confronti degli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato all'azienda, in possesso dei predetti requisiti di legge. Inoltre, a scanso di equivoci è stato precisato che questo obbligo sussiste nei limiti dell'art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2001^[4] ^[5], ossia la collaborazione è richiesta solo con l'organi-

simo paritetico che «operi nel settore di riferimento (esempio edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico». Tuttavia, restano ancora alcuni altri lati oscuri come, per esempio, l'applicazione di questo principio alle imprese diversificate e a quelle plurilocalizzate per le quali è auspicabile, quindi, un successivo chiarimento.

Assistenza e legittimazione alla stipula delle convenzioni

Infine, il Ministero ha ricordato che questi requisiti e limiti consacrati nell'art. 2, D.Lgs. n. 276/2003, e negli artt. 2, comma 1, lettera *ee*), e 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008, trovano applicazione anche per quanto riguarda la legittimazione degli organismi paritetici e degli enti bilaterali a svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previste dall'art. 10, D.Lgs. n. 81/2008 (anche art. 51, D.Lgs. n. 81/2008) attraverso la stipula di convenzioni con le imprese. ●

2) Per un approfondimento si veda, di Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro - Il diritto sindacale, I, Giappichelli, Torino, pag. 93.

3) Si veda Corte Cost. 19 ottobre 1998, n. 975, FI, 1989, I, pag. 2715; Corte Cost. 4 dicembre 1995, n. 492, MGL, 1995, pag. 661.

4) L'art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 81/2008, come novellato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha stabilito, infatti, che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, dove presenti nel settore e nel territorio in cui è svolta l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

5) Per un approfondimento si veda anche dello stesso Autore, Guida pratica sicurezza del lavoro, 3ª edizione, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011.

Tabella 1

● Il quadro delle competenze e delle funzioni degli organismi paritetici previste dal D.Lgs. 81/2008 e secondo la circolare n. 20/2011

Natura degli organismi paritetici	Organismi costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale	Art. 2, comma 1, lettera <i>ee</i>), D.Lgs. n. 81/2008
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, in materia di sicurezza sul lavoro, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva; 	Art. 51, D.Lgs. n. 81/2008



	<ul style="list-style-type: none">• assistenza alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;• svolgimento diretto o promozione di attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'art. 118, legge n. 388/2000, e dei fondi di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 273/2003;• rilascio su richiesta delle imprese di un'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 81/2008, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;• esecuzione di sopralluoghi nelle aziende, attraverso personale tecnico competente, al fine dell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;• comunicazione alle aziende nelle quali i lavoratori non hanno eletto il rappresentante della sicurezza dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);• comunicazione agli organi di vigilanza dei nominativi degli RLST;• comunicazione all'INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei RLST	
Limiti delle competenze degli organismi paritetici	Gli organismi paritetici sono abilitati a svolgere l'assistenza e la formazione in materia di sicurezza in relazione a quello specifico settore (quale quello manifatturiero, edile ecc.) nel quale essi svolgono la loro attività e/o prestano la loro assistenza e nell'ambito territoriale nel quale è ubicata l'azienda alla quale è fornita assistenza	Artt. 37 - 51, D.Lgs. n. 81/2008

DOCUMENTAZIONE

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro 29 luglio 2011, n. 20

Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi

In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute alla scrivente al riguardo, d'intesa con la Direzione generale dell'attività ispettiva, si ritiene opportuno fornire i

seguenti chiarimenti relativi alle attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con i



medesimi, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.lgs. n. 81/2008), nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione il D.lgs. n. 81/2008 attribuisce agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, quali individuati principalmente all'art. 51 del provvedimento, a condizione che tali enti abbiano determinate caratteristiche, espressamente individuate dalla legge.

I criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il D.lgs. n. 81/2008 riserva agli enti e organismi bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *ee*, del D.lgs. n. 81/2008. Tali disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di un'attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come "paritetico" a svolgere le funzioni che il D.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato. Tale verifica va effettuata secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, se del caso chiedendo a questa Direzione generale, ove il possesso del requisito sia in dubbio, dati relativi alla rappresentatività delle associazioni sindacali o

delle organizzazioni di datori di lavoro nel cui ambito vengano costituiti tali organismi.

Tale conclusione si impone, innanzitutto - in attesa dell'ormai imminente perfezionamento degli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 - ove si tratti di individuare i soggetti ai quali il datore di lavoro che intenda svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza del lavoro deve chiedere collaborazione per la effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37, comma 12, D.lgs. n. 81/2001). Dunque, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato all'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati *ex lege* (art. 37, comma 12, del D.lgs. n. 81/2008), vale a dire che l'organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico. Analoghe conclusioni si impongono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali richiamate dall'articolo 10 del D.lgs. n. 81/2008, che intendano avvalersi della facoltà loro riconosciuta dalla norma di stipulare convenzioni per lo svolgimento delle relative attività, la massima attenzione nella verifica dei presupposti sopra richiamati ove esse decidano di svolgere tale attività per mezzo di una convenzione con enti bilaterali e con organismi paritetici. ●